

REGOLAMENTO (CE) N. 378/2007 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2007

recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Alcuni Stati membri stanno affrontando particolari difficoltà per finanziare i loro programmi di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾. Per rafforzare la loro politica di sviluppo rurale occorre dare agli Stati membri la possibilità di applicare un sistema di modulazione volontaria. Tale possibilità dovrebbe essere offerta agli Stati membri la cui modulazione volontaria sia già applicata conformemente al regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione facoltativa istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽²⁾ o ai quali sia stata concessa una deroga, in virtù dell'articolo 70, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005, al requisito di cofinanziare il sostegno comunitario. La modulazione volontaria dovrebbe assumere la forma di una riduzione dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo

2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽³⁾, utilizzando i fondi corrispondenti a tale riduzione per il finanziamento di programmi di sviluppo rurale, come previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005. Le riduzioni dei pagamenti diretti applicate con riguardo alla modulazione volontaria dovrebbero aggiungersi a quelle risultanti dall'applicazione della modulazione obbligatoria prevista dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(2) Per facilitarne l'esecuzione amministrativa, le norme applicabili alla modulazione volontaria dovrebbero essere allineate a quelle applicabili alla modulazione obbligatoria a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, compresa la base di calcolo.

(3) Per tenere conto della particolare situazione dei piccoli agricoltori, è opportuno concedere un importo supplementare di aiuto nei casi in cui è applicata la modulazione volontaria, come avviene per la modulazione obbligatoria. Tale importo supplementare dovrebbe essere pari all'importo risultante dall'applicazione della modulazione volontaria ai primi 5 000 EUR di pagamenti diretti, entro un massimale che dovrà essere fissato dalla Commissione.

(4) Per quanto riguarda gli Stati membri in cui la modulazione volontaria è già in uso, il nuovo regime di modulazione volontaria stabilito dal presente regolamento dovrebbe evitare nella misura del possibile di discostarsi dal meccanismo esistente, in modo da non dare adito a inutili oneri amministrativi e non interferire con le disposizioni di attuazione vigenti da vari anni cui gli agricoltori

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 298 del 23.9.2004, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).